



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 36/30 DEL 17.07.2018

**Oggetto:** Allontanamento volatili mediante l'utilizzo dei "rapaci".

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda alla Giunta regionale che ai sensi della L.R. 29.7.1998, n. 23 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", e successive modificazioni stabilisce che:

- La Regione Autonoma della Sardegna tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione del territorio e di uso delle risorse naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto dell'equilibrio ambientale, avvalendosi della competenza primaria di cui all'articolo 3 del proprio Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
- la fauna selvatica costituisce bene ambientale della Regione ed è tutelata, insieme al suo habitat naturale, nell'interesse generale della comunità regionale, nazionale ed internazionale.
- La tutela della fauna selvatica è finalizzata al mantenimento della biodiversità, compatibilmente con le esigenze economiche, sociali, culturali, peculiari della Regione e contribuisce, attraverso interventi di gestione e valorizzazione della fauna stessa, all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole.
- Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela, i mammiferi, gli uccelli, i rettili e gli anfibi dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale e nelle acque territoriali ad esso prospicienti.
- La Regione, in armonia con le Direttive comunitarie e con le Convenzioni internazionali di cui all'articolo 2, persegue lo scopo di assicurare la conservazione della fauna selvatica e del suo habitat, con particolare riguardo alle specie minacciate, vulnerabili e rare, nonché alle specie e sottospecie endemiche.
- L'esercizio dell'attività venatoria deve essere preordinato ad una utilizzazione sostenibile delle specie di uccelli e di mammiferi oggetto di prelievo venatorio ed è consentito purché non contrasti con la conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agro-forestali.



A tale riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 12 della L.157/92 avente per oggetto esercizio dell'attività venatoria" è stabilito che:

"1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante

l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.

3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in

attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il **falco**, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato (omissis).

Ai sensi dell'art. 13 della L.157/92 avente per oggetto "mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria" è stabilito che "l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile (...) ed è consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (...) nonché l'uso dell'arco e del **falco**".

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente fa presente che l'art. 40 della L.R. 23/98 stabilisce che "costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 41". Si fa presente a tale riguardo che l'uso del falco e più in generale dei rapaci, non solo non viene contemplato nell'art. 41 ma al comma 3 è stabilito che " sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo", di conseguenza **è vietato anche l'uso del falco e più in generale dei rapaci**.

L'Assessore ritiene che serva, a tale riguardo, un approfondimento con le Questure in merito alle autorizzazioni da rilasciare ai falconieri per le attività di allontanamento volatili che consenta loro di far volare gli animali nel rispetto del norme sul benessere animale e di esercitare l'attività di allontanamento volatili in tutti i luoghi pubblici o privati in qualsiasi periodo dell'anno.

L'Assessore ricorda che l'art. 9 della Direttiva 2009/147/CE "Direttiva Uccelli" stabilisce che:" sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:



a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna (omissis)".

L'Assessore fa presente che negli ultimi anni sono aumentate le segnalazioni da parte di Sindaci in merito ai possibili rischi igienico sanitari legati all'eccessiva presenza in alcuni periodi dell'anno di avifauna sinantropica nei centri urbani e in particolare in prossimità di luoghi sensibili come ospedali, scuole, case di riposo. Analogamente anche in ambiente suburbano o rurale alcune categorie di portatori d'interesse quali agricoltori e allevatori lamentano rischi igienico sanitari e possibili danni alle loro scorte di mangime, nei capannoni e nei campi coltivati. Numerose segnalazioni infine sono pervenute anche da attività industriali legate all'eccessiva presenza di volatili all'interno dei capannoni.

Ferma restando la possibilità di deroga ai sensi della succitata Direttiva Uccelli che dovrà essere avanzata dai Sindaci per le attività nei centri Urbani e dalle Province o Città metropolitana per le attività che riguardano ambienti rurali, la presente Delibera intende disciplinare, limitatamente agli eventuali impatti ambientali, le attività che riguardano l'allontanamento dei volatili mediante l'utilizzo dei "rapaci" purchè queste attività non comportino la cattura o la morte della specie target o di altre specie, la distruzione di nidi, di uova o l'uccisione dei pulli.

L'Assessore ricorda infine che ai sensi della L.R. n. 23/1998 e s.m.i., al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale sono attribuiti compiti di vigilanza.

Viene ricordato inoltre che la falconeria è stata riconosciuta dall'UNESCO patrimonio vivente dell'umanità nel 2016 ed è bene transnazionale dei seguenti paesi: Emirati Arabi, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Kazakistan, Repubblica di Corea, Mongolia, Marocco, Pakistan, Portogallo, Qatar Arabia Saudita, Spagna, Repubblica Araba Siriana.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente e constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

- di approvare l'allegato 1 "Linee guida per l'allontanamento dei volatili mediante l'uso dei rapaci" facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- di dare mandato all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Servizio Tutela della Natura e



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 36/30  
DEL 17.07.2018

Politiche forestali di prendere contatti con gli Enti preposti, per approfondire tutti gli aspetti legati alle autorizzazioni da rilasciare ai falconieri per le attività di allontanamento volatili che consenta loro di far volare gli animali nel rispetto del norme sul benessere animale e di esercitare l'attività di allontanamento volatili in tutti i luoghi pubblici o privati in qualsiasi periodo dell'anno.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru